



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 30/03/2017

OGGETTO: Conferma aliquote tasi anno 2017

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Fernando LEONE	Si		7	Alfredo MONTE	Si	
2	Danilo VERDOSCIA	Si		8	Francesco MELECHI'	Si	
3	Antonio SORRENTO		Si	9	Giovanni Vito RIZZO		Si
4	Salvatore CREMIS	Si		10	Massimiliano GUERRIERI		Si
5	Angelo RICCIATO	Si		11	Giuseppe RIZZO		Si
6	Andrea LEUCI	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott. CUNA Davide.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole. Addì, 09/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dr.ssa Cosima CARBONE	REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole. Addì, 09/03/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to CARBONE Dott.ssa Cosima (FIRMA DIGITALE)

Illustra l'argomento all'ordine del giorno l'assessore Angelo Ricciato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il comma 454 legge 232/16 differisce il termine di approvazione del bilancio preventivo 2017 al 28.02.17 soppresso poi dall'art. 5.11 del D.L. 244/16 che fissa la scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo 2017 al 31.03.17;

Visto il comma 26 della legge 208/15 blocca gli aumenti dei tributi locali per il 2016, con eccezione della TARI. Il comma 42 della legge 232/16 proroga tale blocco anche per l'anno 2017. Inoltre è previsto che i comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata nel 2015, possono continuare a farlo anche nel 2017, con delibera consiliare.

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 per i

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato l'art. 1 L 208/15 c. 28 per cui per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa

deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerato che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L 208/15,

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	14.118,00
Servizi di viabilità	101.680,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico	56.275,00
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	37.533,00
Servizio di pubblica illuminazione	163.623,00
Servizi socio-assistenziali	10.950,00
Servizi cimiteriali	11.530,00
Totale costi	395.409,00

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato; con riferimento alla TARI e alla TASI, rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0 per mille
Altri fabbricati escluse categorie D	2 per mille
Fabbricati categorie D	0 per mille
Aree fabbricabili	2 per mille

Ritenuto opportuno prevedere che l'occupante non titolare di diritto reale di godimento versi il tributo nella misura minima prevista dalla legge del 10%, e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura del 48,81 % delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziato nel bilancio di previsione 2017, per i seguenti importi:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	14.118,00
Servizi di viabilità	101.680,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico	56.275,00
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	37.533,00
Servizio di pubblica illuminazione	163.623,00
Servizi socio-assistenziali	10.950,00
Servizi cimiteriali	11.530,00
Totale costi	395.409,00

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera C.C. n. 38 del 9.9.2014;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 e 147 bis del T.U.n. 267/2000

Acquisito il parere del revisore contabile n. 32 del 07/03/2017 espresso ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di confermare** per l’annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0 per mille
Altri fabbricati escluse categorie D	2 per mille
Fabbricati categorie D	0 per mille
Aree fabbricabili	2 per mille

2. **di stabilire** che l'occupante non titolare di diritto reale di godimento versi il tributo nella misura minima prevista dalla legge del 10%, e che la restante parte sia corrisposta dal

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. **di prendere atto** che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e 2017 hanno tutte carattere obbligatorio, pertanto, si ritengono qui acquisite e non necessitano di modifiche regolamentari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,4° comma T.U.E.L. n.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole.

Addi, 09/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Fernando LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNA Davide

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 04/04/2017 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNA Davide

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 04/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNA Davide

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNA Davide

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CUNA Davide

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Re: Invio deliberazioni di C.C. di accompagnamento al bilancio 2017/2019
Inviata: mercoledì 08 marzo 2017
Da: Pec - Ragioneria <ragioneria.comune.guagnano@pec.rupar.puglia.it>
A: protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it
Allegati: daticert.xml - Re: Invio deliberazioni di C.C. di accompagnamento al bilancio 2017/2019.eml

Da: Per conto di: studiorubino@pec.it
[mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: martedì 7 marzo 2017 11:47
A: ragioneria.comune.guagnano@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Invio deliberazioni di C.C. di accompagnamento al bilancio 2017/2019

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/03/2017 alle ore 11:46:31 (+0100) il messaggio "Re: Invio deliberazioni di C.C. di accompagnamento al bilancio 2017/2019" è stato inviato da "studiorubino@pec.it <mailto:studiorubino@pec.it> " indirizzato a: ragioneria.comune.guagnano@pec.rupar.puglia.it <mailto:ragioneria.comune.guagnano@pec.rupar.puglia.it>
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20170307114631.11283.08.2.66@pec.aruba.it <mailto:opec282.20170307114631.11283.08.2.66@pec.aruba.it>

COMUNE DI GUAGNANO

Provincia di Lecce

Parere n. 32

data 07.03.2017

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2017, proposta di deliberazione C.C. n. 4 del 06/03/2017, proposta di deliberazione C.C. n. 6 del 06/03/2017, proposta di deliberazione C.C. n. 7 del 06.03.2017, proposta di deliberazione C.C. n. 8 del 06/03/2017, proposta di deliberazione C.C. n.9 del 06/03/2017, proposta di deliberazione C.C. n. 10 del 06/03/2017, proposta di deliberazione C.C. n. 11 del 06/03/2017.


Il sottoscritto Revisore dei conti, del Comune intestato, nominato per il triennio 2015-2018 con deliberazione consiliare n. 44, in data 27.08.2015, al fine di rendere concreta la collaborazione con la Giunta Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, come prescritto dal comma 1, lettera b) punto 6), dall'art. 239 del TU sull'ordinamento degli EE.LL. esaminata la:

- 1) proposta di deliberazione C.C. n. 3 del 06.03.2017 ad oggetto: CONFERMA AGEVOLAZIONI PER L'INSEDIAMENTO DI IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI GUAGNANO ANNO 2017 – LINEE DI INDIRIZZO;
- 2) proposta di deliberazione C.C. n. 4 del 06.03.2017 ad oggetto: AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" – LINEE D'INDIRIZZO;
- 3) proposta di deliberazione C.C. n. 6 del 06.03.2017 ad oggetto: CONFERMA TARIFFE TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017;
- 4) proposta di deliberazione C.C. n. 7 del 06.03.2017 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO SRL" ANNO 2017
- 5) proposta di deliberazione C.C. n. 8 del 06.03.2017 ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI;
- 6) proposta di deliberazione C.C. n. 9 del 06.03.2017 ad oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF;
- 7) proposta di deliberazione C.C. n.10 del 06.03.2017 ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2017

8) proposta di deliberazione C.C. n.11 del 06.03.2017 ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017

- Ricevute le dettagliate stime e valutazioni dell'Ufficio Ragioneria;
- esprime parere favorevole, secondo le disposizioni del citato comma 1, lettera b), punto 1), dall'art. 239 d.lgs 267/2000, e 1-bis dal punto di vista della congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni e dei programmi, e tenuto conto, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio;
- invita l'ente a proseguire sulla strada intrapresa attuando tutte le misure possibili nella contrazione dell'indicatore di pressione tributaria in termini assoluti nel rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio.

Il Revisore dei Conti
Rubino Rag. Costantino



Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	€ 14.118,00
Servizi di viabilità	€ 101.680,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico	56.275,00
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	€ 37.533,00
Servizio di pubblica illuminazione	€ 163.323,00
Servizi socio-assistenziali	€ 10.950,00
Servizi cimiteriali	€ 11.530,00
Totale costi	€ 395.409,00

percentuale di copertura

193.000,00 48,81022
€ 395.409,00